



**VERBALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, – AI
SENSI DELL’ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016 DA SVOLGERSI IN MODALITÀ
TELEMATICA, DEI LAVORI DI “ADEGUAMENTO DI UNA PORZIONE LATO SUD-
OVEST DEL PADIGLIONE GIÀ PROPRIETÀ “TUBIMAR ANCONA S.P.A.” AI FINI
DELL’ALLESTIMENTO DEI PRESIDI OPERATIVI PER I CONTROLLI SANITARI DI
FRONTIERA SULLE MERCI IN IMPORTAZIONE”
CODICE CUP: J36E13000140005 – CODICE CIG: 787512678E**

**(SECONDA SEDUTA)
APERTURA BUSTE TELEMATICHE DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

L’anno 2019, addì 15 del mese di luglio, presso la Sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, alle ore 10:00, la Commissione di Gara, nominata con Delibera n. 138 dell’11/07/2019 al fine di adempiere alla verifica della documentazione amministrativa presente nelle offerte pervenute previsioni indicate nel Disciplinare di gara e composta dai Sigg.ri :

- Ing. Gianluca Pellegrini, RUP per il procedimento di cui trattasi e Dirigente Tecnico presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (Presidente);
- Avv. Gabriele Lucchini Funzionario Incaricato presso il Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (membro);
- Dott. Luca Grisostomi Funzionario Incaricato presso il Settore di Staff: Gare, Appalti, Contratti – Contenzioso presso l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (membro e segretario);

all’ora fissata dichiara aperta la seduta di gara, attivando la funzione di seduta di gara pubblica riprende l’esame della documentazione amministrativa contenuta nella busta telematica A - Documentazione Amministrativa, così come indicato ai concorrenti nella nota prot. 4093 del 12/07/2019 inoltrata ai partecipanti a mezzo della piattaforma telematica e dandone apposito avviso sul sito della Stazione appaltante.

Nel corso delle operazioni di gara è presente il sig. Paolo Rossetti, munito di delega, in rappresentanza della società CME consorzio Imprenditori Edili.

5) CONSORZIO STABILE AGORAA SCARL

La Commissione prende atto che il concorrente chiede di partecipare alla gara come Consorzio ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016.

La Commissione prende altresì atto che il Consorzio concorre con l’impresa consorziata designata esecutrice la cui denominazione viene indicata all’interno del DGUE:



1) *FIGECO srl, Via A. Damiani Lanza 18 – Giarre (CT)*

La Commissione rileva che l'operatore economico concorrente e l'impresa consorziata designata hanno fornito tutte le dichiarazioni richieste ed hanno presentato tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di gara per la qualificazione ed ammissione alla gara, riscontrandone la regolarità.

A tal proposito la Commissione rileva che l'impresa Consorzata Figeco s.r.l., nelle dichiarazioni presenti all'interno del DGUE, ha indicato:

In riferimento all'Art. 80 del D.Lgs. 50/2016 comma 5 lettera fter:

Che alla data odierna, non risulta nessuna iscrizione ostativa nel casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gare e negli affidamenti di subappalti.

A precisazione, si dichiara altresì, che la scrivente è stata irrorata la sanzione pecuniaria di € 500,00 ritenendo configurato l'elemento psicologico della colpa grave e l'interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per giorni 15 (quindici) nel periodo dal 23/11/2018 al 07/12/2018 come da provvedimento Anac Protocollo n. 0096335 del 22/11/18 per esclusione da gara per falsa dichiarazione in ordine alla partecipazione plurima nell'ambito dell'avvalimento così come testualmente indicato sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione:

La stazione appaltante Comune di Bologna (CF: 01232710374) con modello A di segnalazione allegato al Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21/12/2016, acquisito al Prot. n. 28939 del 03/04/2018, ha segnalato, l'impresa Figeco Srl (CF: 04842650873), in merito alla gara per i "Lavori di messa in sicurezza infissi esterni per l'efficientamento energetico scuola Don Milani CIG: 729817220F. Importo dell'appalto € 160.000,00, per aver accertato la falsa dichiarazione, resa con colpa grave, in ordine a quanto previsto dall'art. 89, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 relativamente al divieto di partecipazione plurima nell'ambito dell'avvalimento ai fini della partecipazione del detto affidamento.

La presente annotazione, ai sensi dell'art. 213, comma 13, del D.Lgs. 50/2016, assunta dal Consiglio dell'ANAC nell'adunanza del 14/11/2018, con delibera n. 1053 comporta la sanzione pari a giorni 15 (quindici) di interdizione dalla partecipazione alle procedure di gara dagli affidamenti di subappalto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente annotazione nel casellario Informatico.

Data di pubblicazione 23/11/2018

In ordine a quanto sopra, tenuto conto del contenuto delle predette dichiarazioni presenti nel DGUE, verificate le annotazioni presenti, alla data del 15/07/2019, nel casellario informatico istituito presso l'ANAC, ove risulta indicato che il periodo di sospensione decorre dalla data di pubblicazione dell'annotazione sul Casellario informatico, la Commissione rileva che non sembrano sussistere ragioni adeguate tali da indurre all'esclusione del concorrente, ciò in quanto il periodo di efficacia della sanzione e l'effetto preclusivo deve intendersi circoscritto alla durata della sanzione stessa stabilita dall'Autorità (in questo caso di 15 giorni) e decorrente dall'iscrizione nel casellario informatico, avvenuta in data 23/11/2018 e, quindi, in un periodo antecedente alla pubblicazione della presente procedura di gara e alla presentazione dell'offerta da parte del concorrente.

La Commissione constata altresì che l'operatore economico ha indicato che intende subappaltare nel rispetto dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 89, comma 11, e 105, comma 2 e 5 D.Lgs. 50/2016 e del d.m. MIT 248/, le seguenti prestazioni e attività riferite alle seguenti categorie:



- Le opere rientranti nella categoria prevalente OG1 e le opere rientranti nelle categorie scorporabili OS21 e OG11 (OS28-OS30) nei limiti consentiti dal bando, dal disciplinare di gara e dalla normativa vigente.

La Commissione procede quindi a validare la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico concorrente.

Il consorzio Stabile AGORAA SCARL viene, pertanto, ammesso alla gara

6) Mariotti Costruzioni S.r.l.

La Commissione prende atto che il concorrente chiede di partecipare alla gara come raggruppamento temporaneo costituendo di tipo verticale composto da:

- 1) "MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L."- CAPOGRUPPO MANDATARIA con sede in Arcevia (AN), Via S. G. Battista n. 88;
- 2) "EUROIMPIANTI S.R.L." MANDANTE, con sede in Ancona (AN) alla via Albertini n. 36,

La Commissione rileva che gli operatori economici concorrenti hanno fornito tutte le dichiarazioni richieste ed hanno presentato tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di gara per la qualificazione ed ammissione alla gara, riscontrandone la regolarità fatta eccezione per la cauzione provvisoria, in quanto prodotta per importo insufficiente/deficitario rispetto a quanto previsto dal disciplinare di gara.

La Commissione, nello specifico, rileva che la Costituenda ATI VERTICALE ha prodotto una cauzione provvisoria di importo pari ad € 16.368,18, allegando a comprova delle riduzioni effettuate (50+20) le seguenti certificazioni:

**(Mariotti Costruzioni s.r.l.: UNI EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007)
(Euro impianti s.r.l.: UNI EN ISO 9001:2015)**

In relazione a quanto sopra, la Commissione rileva l'assenza di produzione da parte della Euroimpianti della certificazione ISO 14001:2015, necessaria per ottenere la riduzione ulteriore del 20 % dell'importo della polizza.

La Commissione, in ordine a quanto sopra, rileva che, relativamente al caso di specie, deve trovare applicazione l'istituto del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016, volto a consentire, nei termini di legge, all'operatore economico:

- *di produrre idonea documentazione al fine di attestare il possesso dei requisiti necessari per fruire della predetta riduzione del 20 % dell'importo della cauzione provvisoria (certificazione ISO 14001:2015 rilasciata ad euroimpianti s.r.l.)*

o, in alternativa, nel caso in cui l'impresa mandante non fosse in possesso della predetta



certificazione, necessaria al fine di fruire di detta riduzione:

- *integrare, mediante apposita appendice, l'importo della polizza in questione nella misura corrispondente all'1% dell'importo complessivo dell'appalto, ossia € 20.460,23.*

La Commissione, prende atto che la parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna Impresa raggruppanda intende assumere nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del R.T.I. è la seguente:

“MARIOTTI COSTRUZIONI S.R.L.”- per la quota di esecuzione pari al 73,37% corrispondente alle categorie OG1- OS21

“EUROIMPIANTI S.R.L.” per la quota di esecuzione pari al 26,64% corrispondente alle categorie OS28 – OS30;

La Commissione constata altresì che l'operatore economico ha indicato che intende subappaltare nel rispetto dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 89, comma 11, e 105, comma 2 e 5 D.Lgs. 50/2016 e del d.m. MIT 248/, le seguenti prestazioni e attività riferite alle seguenti categorie:

OG1: LAVORI COMPRESI NELLE CATEGORIE OG1 nella misura massima consentita dalla legge escluse naturalmente le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 comma 53 Legge 6 novembre 2012 n. 190;

OS21: LAVORI COMPRESI NELLE CATEGORIE OS21 nella misura massima consentita dalla legge escluse naturalmente le lavorazioni a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 comma 53 Legge 6 novembre 2012 n. 190;

OS30: Impianti elettrici.

La Commissione procede quindi a validare la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico concorrente fatta eccezione per la parte relativa alla cauzione provvisoria per cui deve essere esercitato il soccorso istruttorio.

Il costituendo RTI Mariotti Costruzioni SRL | Euro Impianti SRL viene, pertanto, ammesso con riserva alla procedura di gara.

7) COSTRUZIONI IANNINI SRL

La Commissione prende atto che il concorrente chiede di partecipare alla gara come impresa singola.

La Commissione rileva che l'operatore concorrente ha fornito tutte le dichiarazioni richieste ed ha presentato tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di gara per la qualificazione ed ammissione alla gara, riscontrandone la regolarità.

A tal proposito la Commissione rileva che l'impresa, nelle dichiarazioni presenti all'interno del DGUE, ha indicato:



[[www.anticorruzione.it] [ANAC] [NU/USAN/17/10634/vi del 08/06/2018 ISCRIZIONE INFORMATIVA CHE NON COMPORTA L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE GARE PUBBLICHE]

La Commissione, a seguito di consultazione del casellario informatico delle imprese istituito presso l'Osservatorio dell'Anac riscontra la presenza di quanto segue:

La S.A. Comune dell'Aquila (C.F. 80002270660), con nota acquisita al prot. dell'Autorità al n. 106347 del 12.9.2017, ha segnalato l'esclusione della ditta "Costruzioni Iannini S.r.l." (C.F. 01668180662), dalla procedura di gara per l'appalto integrato per la ricostruzione della Scuola Primaria di Arischia (CIG 6746426ED7) per aver ritenuto, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 50/2016, che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità in base alla condanna, pur dichiarata dal legale rappresentante in sede di partecipazione alla procedura di gara, riportata dal Sig. Eliseo Iannini cessato direttore tecnico (dal 2.4.2016) e cessato procuratore speciale (dal 6.4.2016).

La S.A. nel caso di specie non ha rilevato, tuttavia, la completa ed effettiva dissociazione dell'impresa rispetto alla condotta penalmente sanzionata.

La presente annotazione è iscritta nel Casellario Informatico, ai sensi della delibera n. 1386 del 21 dicembre 2016 del Consiglio dell'Autorità, relativa al Casellario Informatico e Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, e non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche

Data primo inserimento 09/06/2018

In ordine a quanto sopra, tenuto conto del contenuto delle predette dichiarazioni presenti nel DGUE, verificate le annotazioni presenti, alla data del 15/07/2019, nel casellario informatico istituito presso l'ANAC, ove risulta indicato che il concorrente aveva indicato, nei confronti della Stazione Appaltante Comune dell'Aquila, la presenza di una sentenza di condanna nei confronti di Eliseo Iannini, dato atto che il predetto soggetto risulta cessato dalle cariche che rivestiva presso la società concorrente alla data di aprile 2016 e quindi rilevato il relativo decorso temporale, superiore al triennio rispetto alla pubblicazione del presente bando di gara, unitamente alla circostanza che il nominativo del predetto non risulta presente tra i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 indicati dall'operatore economico nelle relative dichiarazioni sostitutive, riscontrato che l'annotazione non comporta l'automatica esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche, la Commissione rileva che non sembrano sussistere ragioni adeguate tali da indurre all'esclusione del concorrente.

La Commissione constata altresì che l'operatore economico ha indicato che intende subappaltare nel rispetto dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 89, comma 11, e 105, comma 2 e 5 D.Lgs. 50/2016 e del d.m. MIT 248/, le seguenti prestazioni e attività riferite alle seguenti categorie:

OG1: Pareti, opere di finitura, infissi, ascensore
OS21: Consolidamento terreno di fondazione
OS28: Impianti meccanici
OS30: Impianti elettrici



La Commissione procede quindi a validare la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico concorrente.

L'impresa COSTRUZIONI IANNINI SRL viene, pertanto, ammessa alla gara.

8) CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A.

La Commissione prende atto che il concorrente chiede di partecipare alla gara come impresa singola.

La Commissione rileva che l'operatore concorrente ha fornito tutte le dichiarazioni richieste ed ha presentato tutta la documentazione prevista dal Disciplinare di gara per la qualificazione ed ammissione alla gara, riscontrandone la regolarità.

La Commissione constata altresì che l'operatore economico ha indicato che intende subappaltare nel rispetto dei limiti di cui al combinato disposto degli artt. 89, comma 11, e 105, comma 2 e 5 D. Lgs. 50/2016 e del d.m. MIT 248/, le seguenti prestazioni e attività riferite alle seguenti categorie:

OG1: 60%
OS21: 30%
OS28: 47%
OS30: 30%

La Commissione procede quindi a validare la documentazione amministrativa presentata dall'operatore economico concorrente.

L'impresa CO.GE.PA. Costruzioni Generali Passarelli S.p.A. viene, pertanto, ammessa alla gara.

Alle ore 13:49, la Commissione sospende i lavori ed aggiorna la riunione alle ore 14:30 del giorno 16/07/2019 al fine di riprendere l'esame della documentazione amministrativa contenuta nelle buste telematiche presentate dai concorrenti sulla piattaforma <https://autoritaportualeancona.acquistitelematici.it/>

Il Presidente
Ing. Gianluca Pellegrini

Il Segretario
Dott. Luca Grisostomi

Il presente Processo verbale di aggiudicazione è stato redatto a cura del Segretario in data 15/07/2019 e in pari data viene approvato e sottoscritto da parte della Commissione di gara.

Ing. Gianluca Pellegrini _____

Avv. Gabriele Lucchini _____

Dott. Luca Grisostomi _____